



Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
PER LA PARTECIPAZIONE
E
PER LA CONSULTAZIONE
DEI CITTADINI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
2. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2 – Istituti di partecipazione e di consultazione popolare

1. La partecipazione popolare è garantita mediante la possibilità di presentare istanze, petizioni e proposte con le modalità indicate dall'art. 41 dello Statuto.
2. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la partecipazione e la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) Assemblee pubbliche;
 - b) Commissioni consiliari permanenti e di indagine;
 - c) Comitati o Consulte;
 - d) Referendum consultivi.
3. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 3 – Assemblee Pubbliche

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.
3. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio, della Giunta o del Sindaco.
4. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
5. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
 - c) ogni altra forma di informazione o comunicazione ritenuta opportuna.
6. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
7. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente.

Art. 4 – Altre forme di consultazione

1. Il Sindaco può consultare la popolazione anche attraverso sistemi informali, quali audizioni, questionari, sondaggi, rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche.

Art. 5 – Le Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari si suddividono in:
 - Commissioni consiliari consultive permanenti;
 - Commissioni consiliari di controllo o di garanzia.

Art. 6 – Commissioni consiliari permanenti

1. Le funzioni di Commissione consiliare permanente sono svolte a tutti gli effetti dalla Conferenza dei Capigruppo.
2. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Sindaco o da un assessore delegato con funzioni di Presidente e dal capogruppo di ognuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale.
3. I compiti della Conferenza dei Capigruppo sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.
5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco o dall'Assessore Delegato con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della data di convocazione.

Art. 7 – Commissioni consiliari di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo seno e in qualsiasi momento, Commissione di indagine o di garanzia incaricata di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili degli uffici e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Con lo stesso atto di costituzione saranno definiti:
 - a) l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta;
 - b) il termine entro cui dovrà essere rassegnata la relazione al Consiglio Comunale;
 - c) la composizione della Commissione.
3. La Presidenza, come stabilito dall'art. 23 dello Statuto è attribuita ad uno dei gruppi di opposizione e il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale all'atto della costituzione della Commissione.
4. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.
5. Le Commissioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto.

Art. 8 – Comitati o Consulte

1. L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la partecipazione non solo dei gruppi consiliari, ma anche delle associazioni di categoria, dei gruppi sportivi e culturali, del volontariato e della società civile nel suo complesso promuove i seguenti Comitati o Consulte:
 - Consulta dello Sport;
 - Comitato Rubiera Città Sicura;
 - Consulta associazionismo, volontariato;
 - Consulta per la qualità Sociale;
 - Consulta per l'ambiente;
 - Consulta per la valorizzazione del territorio.
2. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei Comitati e delle Consulte saranno stabiliti dal Consiglio Comunale con l'atto di istituzione degli stessi.

CAPO III

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 9 – Istituzione

1. Il Referendum è disciplinato dagli artt. 48 – 49 - 50 – 51 dello Statuto Comunale nonché dal presente regolamento, ed è istituito per la partecipazione popolare.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale. Non è ammesso nelle materie previste dall'art. 50 dello Statuto.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini esprimono la volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

Art. 10 - Requisiti

1. Il referendum è indetto quando lo richieda:
 - a) il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) 10% degli elettori risultanti dall'ultima revisione utile delle liste elettorali.
2. Possono svolgersi contemporaneamente referendum d'iniziativa del Consiglio Comunale e d'iniziativa dei cittadini, purchè non sia superato il numero di 5.
3. Per ogni anno solare è possibile tenere una sola tornata referendaria.

Art. 11 – Iniziativa referendaria dei Consiglieri Comunali

1. L'iniziativa del referendum consultivo è prerogativa dei Consiglieri Comunali quando si ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte o programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione e completata dall'attestazione di copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti, da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con appositi stanziamenti.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa dei Consiglieri stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che devono essere chiari ed univoci e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
5. Copia della deliberazione, divenuta esecutiva, deve essere tempestivamente inviata al Comitato dei Garanti per la verifica dell'Ammissibilità del quesito referendario.

Art. 12 – Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale devono costituirsi in “Comitato Promotore” e devono presentare richiesta ed allegata proposta scritta al Sindaco; al quesito deve essere allegata una relazione esplicativa contenente:
 - a) l'illustrazione delle finalità della consultazione;
 - b) la definizione del quesito o dei quesiti che dovranno essere oggetto del referendum;
 - c) l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Promotore, che eserciteranno le funzioni di rappresentanza.
2. Il “Comitato Promotore” deve essere composto da un numero di elettori referendari non inferiore a 20 che devono certificare la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune contestualmente alla presentazione della proposta della quale la Segreteria del Comune dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
3. Entro 30 giorni dalla richiesta di tenere il Referendum il C.C. provvede alla nomina del Comitato dei garanti.
4. Il Sindaco entro 10 giorni dalla nomina del Comitato dei garanti trasmette la proposta di referendum al Comitato stesso il quale entro 30 giorni dovrà verificare il possesso dei requisiti dei sottoscrittori e pronunciarsi sull'ammissibilità del quesito o richiedere modifiche, perfezionamenti o integrazioni, dandone comunicazione al Comitato Promotore. Nel caso di richiesta di integrazione i termini si interrompono fino a ricezione delle stesse.
5. Il Comitato dei Garanti contestualmente alla comunicazione sull'ammissibilità del Referendum comunica al Comitato Promotore il numero esatto delle firme da raccogliere per la validità dello stesso.
6. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme, in numero non inferiore a quello comunicato dal Comitato dei Garanti.
7. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso la Segreteria Comunale ed altri uffici comunali designati. Le firme possono essere raccolte anche al di fuori degli uffici comunali; ed a tal fine i promotori dovranno fare esplicita richiesta al Sindaco.
8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli in carta libera e a cura dei promotori ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura:

“Comitato Promotore”
“Richiesta di referendum consultivo”

e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, apponendo all'inizio di ogni foglio la data, il numero progressivo e il bollo del Comune.

Le firme raccolte su moduli non conformi al suddetto modello ovvero che presentano cancellature o aggiunte sono nulle.

9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome e il nome, il Comune e data di nascita, il Comune di residenza. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dagli impiegati comunali autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dai consiglieri che abbiano comunicato al Sindaco la propria disponibilità. L'autenticazione può essere collettiva di tutte le firme contenute in ciascun modulo indicando il numero delle firme autenticate e la data dell'avvenuta autentica.
10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'ufficio del Segretario comunale entro 45 giorni dalla notifica della decisione di ammissibilità.
11. Alla verifica della regolarità dei moduli, delle firme di presentazione e del numero dei sottoscrittori che non deve essere inferiore al minimo provvede, entro 10 giorni dal termine ultimo per la loro consegna, l'Ufficio Elettorale del Comune.
12. Il Sindaco sulla base degli esiti della verifica di cui è redatto apposito verbale, trasmette la richiesta di referendum al Comitato dei Garanti, ovvero ne dichiara l'improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.
13. Il Comitato dei Garanti accertata la regolarità della documentazione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco, al C.C. ed al Comitato dei Promotori. Nel caso di richiesta di chiarimenti al Comitato Promotore i termini si interrompono fino alla ricezione degli stessi.
14. Il Consiglio Comunale ha la possibilità di controdedurre alla decisione di ammissibilità qualora ritenga che il referendum sia contrario allo Statuto o alle leggi; sulla opposizione del Consiglio decide il Comitato dei Garanti il quale può confermare la propria decisione.
15. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 48, comma 4 dello Statuto comunale, nei tempi e con le modalità previste dai successivi artt. 15 e 16, indice il Referendum.

Art. 13 – Il Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto da 3 esperti in materie Giuridiche Amministrative nominati dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, i quali potranno esprimere una sola preferenza, tra cittadini anche non residenti e che non ricoprono cariche pubbliche elettive. Alle sedute partecipa il Segretario Comunale o il ViceSegretario con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto.

2. Non possono fare parte del Comitato dei Garanti i Consiglieri e gli Assessori comunali, regionali e provinciali, coloro che hanno rapporti di dipendenza economica, funzionale od organizzativa con il Comune, coloro che hanno rapporti di parentela, affinità entro il 4° grado con il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i soggetti che abbiano riportato taluna delle condanne previste dalle vigenti disposizioni di legge per i consiglieri comunali, nonché i Difensori Civici. Il Consiglio Comunale è tenuto a revocare il provvedimento di nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di taluna delle condizioni di cui sopra.
3. Il Comitato dei Garanti resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha nominato.
4. Qualora uno dei componenti venga a mancare per decadenza, dimissioni o altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.
5. Al Comitato dei Garanti è affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum proposto, nonché l'espressione del parere in merito all'eventuale revoca o sospensione dello stesso, previsti dall'art. 48 dello statuto comunale e dal presente regolamento. Decide a maggioranza assoluta dei propri componenti e le riunioni non sono pubbliche.
6. E' compito del Comitato dei Garanti:
 - a) verificare l'ammissibilità della materia;
 - b) la comprensibilità del quesito referendario;
 - c) la regolarità della presentazione e delle firme.
7. Quando il referendum è promosso dai Consiglieri Comunali, la verifica di cui alle lettere a) e b) del punto 6 deve essere conclusa nel termine di trenta giorni dalla esecutività della deliberazione e ne deve essere data comunicazione al Sindaco.
8. Il Comitato dei Garanti esprime parere in merito alla revoca del referendum consultivo quando ne sia venuta meno la motivazione.
9. Le decisioni del Comitato dei Garanti debbono essere verbalizzate su apposito registro.
10. E' attribuito al Comitato dei Garanti un gettone di presenza per ogni seduta stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 14 – Comitato Promotore

1. Il Comitato Promotore ha potere di controllo sullo svolgimento della Consultazione referendaria secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. Ha diritto di essere sentito dal Comitato dei Garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del Referendum.
3. Deve essere sentito dal Sindaco nelle ipotesi previste dagli artt. 17 e 18.
4. Al Comitato promotore si intendono attribuite in generale le facoltà riconosciute dalla Legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

CAPO IV

PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 15 – Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti gli iscritti nelle liste elettorali approvate con l'ultima revisione dinamica utile.
4. Gli aventi diritto saranno iscritti in liste elettorali, compilate dall'ufficio elettorale comunale, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei referendum.
5. Il Sindaco dà notizia della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il 30° giorno antecedente quello della votazione all'Albo Pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici.
6. Con apposito manifesto od altri mezzi di informazione il Sindaco darà adeguata pubblicità, ed indicherà la sede ove i singoli elettori dovranno recarsi a votare muniti di certificato elettorale o altro documento idoneo di identificazione fornito dall'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della consultazione.
7. Le schede per il referendum ed i verbali per gli Uffici di Sezione, nonché per l'Ufficio Centrale, sono forniti dal Comune. Qualora nello stesso giorno abbiano luogo più referendum, saranno predisposte schede di diverso colore per ciascun referendum, ma un unico verbale per gli Uffici di Sezione e per l'Ufficio Centrale.
8. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
9. Il Sindaco può stabilire un numero di sezioni elettorali diverso rispetto a quello esistente, accorpendo le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione in strutture comunali.
10. Le operazioni relative al referendum sono organizzate dagli uffici comunali preposti alle consultazioni elettorali.

Art. 16 – Indizione del Referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, da adottarsi entro 4 mesi dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità.

2. La consultazione deve tenersi in una domenica, dalle ore 7 alle ore 20, compresa tra il trentesimo giorno e il quarantacinquesimo giorno dal provvedimento di indizione del Referendum del Sindaco.
3. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori del referendum d'iniziativa popolare, al Comitato dei Garanti, al Segretario Comunale e agli uffici preposti alle consultazioni elettorali.
4. Il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali saranno precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno, l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
5. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò deve essere chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Comitato dei Garanti.
6. Il manifesto, in numero almeno pari al doppio delle sezioni elettorali, è pubblicato negli spazi per le affissioni pubbliche e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
7. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 17 – Sospensione del Referendum

1. Il Sindaco, sentito il Comitato dei Garanti ed il Comitato promotore o il Consiglio Comunale, sospende il Referendum:
 - a) nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - c) nel caso in cui nello stesso anno solare sia già stata effettuata una tornata di Referendum Comunali;
 - d) nel mese antecedente la data fissata per elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e referendum nazionali.
2. Nei casi previsti dal precedente comma il Referendum sarà rinviato alla prima data utile successiva.

Art. 18 – Revoca del Referendum

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di Garanzia ed il Comitato Promotore o il Consiglio Comunale, revoca il Referendum quando:
 - a) sia stata accolta dall'Amministrazione Comunale la proposta referendaria;

- b) sia stato raggiunto un accordo fra l'Amministrazione Comunale e il Comitato Promotore.
2. Il Sindaco dà tempestivamente avviso della revoca del Referendum:
- a) al Comitato dei Garanti;
 - b) al Comitato dei Promotori, al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 19 – L'ufficio di sezione per il Referendum

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto da un responsabile e da tre membri, nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali.
2. Il responsabile del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo il rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
3. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

Art. 20 – Orario delle operazioni

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita entro le ore 16 del giorno precedente la votazione. Entro le ore 15,30 il responsabile del seggio dovrà ritirare il materiale necessario alla votazione, presso l'ufficio elettorale comunale.
2. Delle operazioni dell'ufficio di sezione per il referendum dovrà essere redatto apposito verbale in un unico originale, fornito dal Comune, che sarà inviato all'ufficio elettorale centrale al termine delle stesse.
3. Subito dopo l'insediamento dell'Ufficio di sezione, saranno vidimate le schede. Ciascun componente ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal responsabile del seggio.
4. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 della giornata successiva, per concludersi alle ore 20. Sono ammessi al voto gli elettori presenti in aula a quel momento.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita consegnata dal responsabile del seggio, un segno sulla risposta da lui scelta nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di scrutinio hanno inizio al termine delle operazioni elettorali e proseguono sino alla conclusione dello spoglio.
7. In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, l'ordine dello scrutinio rispetterà quello di ammissibilità.
8. Al termine delle operazioni di scrutinio sarà provveduto alla consegna alla segreteria del Comune del verbale, delle schede votate e di quelle contestate per essere poste a disposizione dell'Ufficio Centrale, nonché di quelle residue distinte in vidimate e non vidimate.

9. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove la richiedono, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, possono assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, rappresentanti designati da ciascuno dei Comitati costituitisi sul quesito referendario.

Art. 21 – Ufficio centrale per il Referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dal Comitato dei Garanti integrato dal Segretario Comunale e da un rappresentante del Comitato Promotore.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria, secondo l'ordine di ammissibilità:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e non assegnati;
 - c) alla determinazione e alla proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale che viene tempestivamente depositato presso la Segreteria Comunale. Sugli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dai rappresentanti del comitato dei promotori o dei gruppi consiliari, nonché dagli elettori presenti alle operazioni, decide irrevocabilmente il Comitato dei Garanti come integrato al 1° comma. Su richiesta degli interessati, i suddetti reclami, possono essere citati a verbale.

Art. 22 – Pubblicità dei risultati del referendum

1. Il Sindaco provvede, entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti e altre forme di informazione;
 - b) al Comitato dei promotori, mediante invio di copia del verbale dell'ufficio centrale per il Referendum.
2. Copia del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per i Referendum a cura del Segretario Comunale viene pubblicata all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.
3. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze degli uffici di sezione e dell'ufficio centrale, nonché delle schede votate nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione, per la durata di dodici mesi.

Art. 23 – Esito del Referendum

1. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. In tal caso il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati dovrà pronunciarsi ed assumere le proprie determinazioni.
3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del Referendum, deve espressamente pronunciarsi con una delibera che contenga una motivazione puntuale ed analitica.

CAPO VI

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 24 – La propaganda per i referendum

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. La propaganda elettorale è regolata secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 4.4.1956, n. 212 e successive modificazioni.

Art. 25 – Altre forme di propaganda. Divieti e Limitazione

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4.4.1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24.4.75 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'adozione degli stessi mezzi di propaganda previste dalle norme suddette ed a propria cura e spese.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge n. 212/56 nel testo sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Controversie e surroga membri Comitato dei Garanti

1. Per le controversie insorgenti durante i procedimenti relativi alle consultazioni referendarie decide il Comitato dei Garanti, fatte salve le competenze e le disposizioni stabilite dalla legge 4/4/1956 n. 212 e successive modificazioni.
2. In caso di indisponibilità di uno dei membri del Comitato dei Garanti, il Consiglio Comunale nominerà un sostituto con le modalità indicate all'art. 13.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'undicesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 28 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie ed alle norme statutarie vigenti.

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e contenuti.....	pag.	2
Art. 2 – Istituti di partecipazione e di consultazione popolare.....	pag.	2

CAPO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 3 – Assemblee Pubbliche.....	pag.	3
Art. 4 – Altre forme di consultazione.....	pag.	3
Art. 5 – Le Commissioni consiliari.....	pag.	4
Art. 6 – Commissioni consiliari permanenti.....	pag.	4
Art. 7 – Commissioni consiliari di controllo o di garanzia.....	pag.	4
Art. 8 – Comitati o Consulte.....	pag.	5

CAPO III – REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 9 – Istituzione.....	pag.	6
Art. 10 – Requisiti.....	pag.	6
Art. 11 – Iniziativa referendaria dei Consiglieri Comunali.....	pag.	6
Art. 12 – Iniziativa dei cittadini.....	pag.	7
Art. 13 – Il Comitato dei Garanti.....	pag.	8
Art. 14 – Comitato Promotore.....	pag.	9

CAPO IV – PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 15 – Norme generali.....	pag.	10
Art. 16 – Indizione del Referendum.....	pag.	10
Art. 17 – Sospensione del Referendum.....	pag.	11
Art. 18 – Revoca del Referendum.....	pag.	11

CAPO V – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 19 – L'ufficio di sezione per il Referendum.....	pag.	13
Art. 20 – Orario delle operazioni.....	pag.	13
Art. 21 – Ufficio centrale per il Referendum.....	pag.	14
Art. 22 – Pubblicità dei risultati del referendum.....	pag.	14
Art. 23 – Esito del Referendum.....	pag.	15

CAPO VI – PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 24 – La propaganda per i referendum.....	pag.	16
Art. 25 – Altre forme di propaganda. Divieti e Limitazione.....	pag.	16

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Controversie e surroga membri Comitato dei Garanti.....	pag.	17
Art. 27 – Entrata in vigore.....	pag.	17
Art. 28 – Norma di rinvio.....	pag.	17

TEMPISTICA PER TENERE IL REFERENDUM

Data richiesta	- Il Comitato dei promotori presenta al Sindaco la richiesta di effettuare il Referendum.
Entro 30 giorni	- Il C.C. nomina il Comitato dei Garanti.
Entro 10 giorni	- Il Sindaco trasmette la richiesta al Comitato dei Garanti.
Entro 30 giorni	- Il Comitato dei Garanti decide sull'ammissibilità del Referendum.
Entro 40 giorni	- I promotori devono raccogliere le firme.
Entro 10 giorni	- L'Ufficio Anagrafe predispone la certificazione che attesta il possesso dei requisiti dei sottoscrittori.
Entro 30 giorni	- Il Comitato dei Garanti decide sull'ammissibilità definitiva del Referendum.
Entro 120 giorni	- Il Sindaco indice il Referendum.
Tra il 30° e il 45° giorno	- Si tiene il Referendum .

Presentazione richiesta 1/1/2001 – Raccolta firme (marzo)
Si vota (tempi max) il
